



BANCHE E POTERI

www.bancheepoteri.it

CASSAZIONE – Ammissibili le nuove domande proposte in appello sulla nullità contrattuale

Autore: Avv. Vincenzo Cancrini

Cass. Civ. Sez. I, Ord., n. 22916 del 21 luglio 2022

La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 21 luglio 2022 n. 22916 ha autorevolmente ribadito che, in tema di nullità, che *“la domanda di nullità contrattuale è unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio, costituendo una domanda autodeterminata avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza del rapporto contrattuale fondamentale; – è, dunque, individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, presentando una identica causa petendi in relazione a tutta le serie dei possibili fatti causativi della nullità e il giudicato formatosi su tale domanda si estende a tutti i possibili vizi di nullità, ivi inclusi quelli non fatti valere dalla parte o, comunque, non presi in esame nella sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242)”*.

Sulla scorta di tali principi, sussiste secondo la Cassazione la possibilità per la parte di dedurre nuove cause di nullità con l’atto di appello, *“non venendo alterato né l’originario petitum, ossia la domanda di declaratoria di nullità negoziale, né la causa petendi, ossia il contratto di cui si assume la nullità”*.

In particolare, secondo gli ermellini la possibilità di nuove domande di nullità in appello *“trova il suo naturale limite nel giudicato interno formatosi sull’accertamento della non nullità del contratto”* che, tuttavia, nel caso in esame non si era formato *“atteso che la reiterazione della domanda di nullità contrattuale effettuata con l’atto di appello, sia pure fondata (anche) su cause diverse da quelle prospettate con l’atto di citazione, risulta idonea ad evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sull’accertamento della non nullità dei contratti di acquisto dei titoli mobiliari, venendo aggredito proprio tale accertamento”*